

Codice A1601B

D.D. 5 febbraio 2021, n. 52

D.P.R. 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009 art. 43 e s.m.i.. Rinnovo della concessione venatoria dell'Azienda agri-turistico venatoria "Gattinara". Proponente: Azienda agri-turistico venatoria "Gattinara". Comuni di Gattinara e Lenta (VC). Valutazione d'Incidenza rispetto al SIC IT1120026 "Stazioni di Isoetes malinverniana".



ATTO DD 52/A1601B/2021

DEL 05/02/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1601B - Biodiversità e aree naturali**

OGGETTO: D.P.R. 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009 art. 43 e s.m.i.. Rinnovo della concessione venatoria dell'Azienda agri-turistico venatoria "Gattinara". Proponente: Azienda agri-turistico venatoria "Gattinara". Comuni di Gattinara e Lenta (VC). Valutazione d'Incidenza rispetto al SIC IT1120026 "Stazioni di Isoetes malinverniana".

l'Azienda agri-turistico venatoria (AATV) in oggetto si estende per una superficie di 1.052 ettari sul territorio dei Comuni di Gattinara e Lenta (VC);

il territorio dell'AATV Gattinara è interessato dalla presenza del SIC IT1120026 "*Stazioni di Isoetes malinverniana*", istituito ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat per la costituzione della Rete Natura 2000;

il SIC IT1120026 ha come principale obiettivo la tutela della specie *Isoetes malinverniana*, una specie di felce acquatica endemica italiana definita "criticamente minacciata" dalla IUCN e inserita nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE Habitat;

il proponente ha presentato istanza di Valutazione d'Incidenza per il rinnovo della concessione venatoria dell'Azienda con nota ns prot. num. 116571 del 29/11/2020. Il procedimento è stato avviato dal Settore Biodiversità e aree naturali della Regione Piemonte con nota prot. num. 118671 del 3/12/2020;

le specie oggetto di prelievo venatorio nell'ambito dell'AATV Gattinara sono: cinghiale, capriolo, cervo, lepre, fagiano, starna, pernice rossa, quaglia, germano reale, beccaccia, colombaccio, beccaccino, tordi e alzavola. Le specie fagiano, starna, pernice rossa e lepre sono oggetto di immissioni a scopo di ripopolamento;

l'AATV effettua attività di miglioramenti ambientali, quali la realizzazione di raccolti a perdere e il mantenimento di radure;

alla luce della Relazione presentata si ritiene che il rinnovo della concessione dell'attività venatoria dell'AATV "Gattinara" sia compatibile con la conservazione delle specie e degli habitat presenti all'interno del SIC IT1120026 "Stazioni di *Isoetes malinverniana*" e con gli obiettivi di conservazione del sito stesso, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni e i disposti delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte concernenti l'attività venatoria;

il presente provvedimento viene espresso oltre il termine stabilito dall'art. 43 della legge 19/2009 a causa della complessità tecnico-amministrativa del procedimento;

il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016, 24-2976 del 29/2/2016 e 1-1903 del 4/9/2020.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".
- Visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
- Vista la D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016, 24-2976 del 29/2/2016 e 1-1903 del 4/9/2020.
- Vista la L. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
- Vista la L.r. n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria".
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza rispetto al rinnovo della concessione dell'Azienda agri-turistico venatoria "Gattinara" nei Comuni di Gattinara e Lenta (VC), a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in

oggetto, i disposti delle “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte” di cui alla D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. 17-2814 del 18/01/2016, D.G.R. 24-2976 del 29/2/2016 e D.G.R. 1-1903 del 4/9/2020 che si intendono qui integralmente richiamati, con particolare riferimento all’art. 3, comma 1, lettera q) secondo cui è vietato effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 e delle sanzioni di cui al comma 9 bis e 9 ter dell’art. 35 della l.r. 2/2009 e s.m.i..

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall’acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell’attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE (A1601B - Biodiversità e aree naturali)
Firmato digitalmente da Vincenzo Maria Molinari